DISCIPLINA RELATIVA AI DIRITTI COMPENSI E PROVENTI PERCEPITI DAL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Art. 10

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1954-55, si fara' fronte con l'entrata derivante dai tributi speciali, diritti e compensi di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 1 agosto 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato
Estremi	Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-relativa-ai-diritti-compensi-e-proventi-percepiti-dal/art-10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it